

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO AUDIO E VIDEO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE
O PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Periodo: 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017

CIG 673873540A

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio di manutenzione, il supporto tecnico specialistico audio e video a complemento delle attrezzature e strumentazioni comunali per la realizzazione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'affidamento decorre dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 o comunque fino al raggiungimento del monte ore complessivo stabilito in 1.500 ore di prestazioni. L'affidamento potrà essere prorogato secondo i termini di legge e qualora ne sussistano le motivazioni nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica, indicativamente non oltre tre mesi.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare massimo dei servizi è di € **34.500,00**.= I.V.A. di Legge esclusa, corrispondente a un impegno pari a n. 1.500 ore per una tariffa oraria di €. 23,00.=, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi compresi, esclusa l'I.V.A. di Legge.

ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per il modo di esecuzione si fa riferimento al D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Gli interventi saranno divisi in tre distinte tipologie:

INTERVENTO IMMEDIATO: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica. da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro e nelle ore serali festive e prefestivi;

INTERVENTO URGENTE: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, sotto forma di Ordine di Servizio, da iniziare entro le 24 ore dalla data di comunicazione;

INTERVENTO PROGRAMMATO: calendarizzato secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione. Tempi e modi di esecuzione verranno concordati in relazione all'intervento.

La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare la propria disponibilità a prestare servizio di reperibilità e pronto intervento;

Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte.

ART. 5 - QUALIFICHE DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'aggiudicatario dovrà possedere:

- conoscenza ed esperienza in materia di illuminotecnica a supporto tecnico-operativo in eventi musicali, teatrali e multimediali;
- conoscenza ed esperienza nell'uso di materiale per eventi (tecnico mixer, cablaggio luci, diversificazione canali luci, effetti speciali di scena);
- conoscenza ed esperienza di regia luci. con copione e diversificazione scene;

- conoscenza ed esperienza nell'uso di software applicativi per la gestione di effetti speciali.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dimostrati e CHIARAMENTE IDENTIFICABILI, attraverso la presentazione di curriculum vitae.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di operatori sufficienti ad assicurare la copertura degli interventi secondo gli orari e le modalità stabiliti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità di riduzioni, sospensioni o modifiche da concordare di volta in volta con l'Amministrazione.

ART. 6 – INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riferito alla categoria e al luogo di cui al presente appalto, e a rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità.

In caso di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte della ditta aggiudicataria, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 15 giorni, entro i quali dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

La Ditta aggiudicataria prima di iniziare le prestazioni dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale impiegato e la prova documentale della loro regolare assunzione.

La Ditta aggiudicataria inoltre dovrà indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di coordinatore/referente, responsabile dei rapporti con l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività oggetto del contratto.

Ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli elenchi nominativi di cui sopra deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale, in quanto ritenuto non idoneo, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

Al fine di garantire continuità nel servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare per l'intera durata del contratto il medesimo personale. L'eventuale avvicendamento del personale per motivi diversi dalla maternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, dovrà avvenire in accordo con il Comune. Se e quando possibile, va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana.

In caso di assenza del personale titolare per qualsiasi motivo, deve esserne garantita la sostituzione, al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, anche per tali sostituzioni, operatori in possesso dei requisiti indicati all'art. 5.

Ogni assenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale specificando il nominativo del sostituto e il relativo curriculum, in caso di persona non ancora inserita a qualsiasi titolo nel servizio. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo di aggiudicazione.

Art. 7 - FACOLTA' DI CONTROLLO

Il Comune di Corsico, tramite il controllo dell'ufficio comunale competente, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno all'andamento del servizio.

Qualora si riscontrassero omissioni o difetti nell'adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A/R fissando un termine non inferiore a giorni sette per eventuali giustificazioni. Nel caso di ripetute inosservanze da parte dell'appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali, il responsabile potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, rimossa ogni eccezione, risolvere il contratto, fatta

salva ogni azione per danni. In contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

ART. 8 - OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’AFFIDATARIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

ART. 9 - PENALITÀ

Qualora l’impresa affidataria non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di provvedere mediante l’esecuzione d’ufficio, in danno all’impresa stessa.

Per ritardi nell’esecuzione degli interventi richiesti con Ordini di Servizio del Responsabile dell’Ufficio competente, di cui al precedente art. 4, saranno applicate penalità in base alla valutazione, da un minimo di € 25,83.= ad un massimo di € 51,65.= per ogni giorno di ritardo.

Le somme relative alle penalità verranno detratte dai crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria.

Inoltre l’Amministrazione Comunale, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento dell’affidatario ai sensi degli artt. 145 e 146 del DPR 207/2010.

ART. 10 – STIPULA CONTRATTO

Il contratto di prestazioni verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. La registrazione della stessa avverrà solo nel caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale d’appalto.

La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Corsico.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidataria, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento e penale, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte del Comune che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il soggetto aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altra persona, né col mezzo di procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con il diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, sul semplice accertamento di fatto.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il servizio è a misura, pertanto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (*Fattura elettronica*) per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo di riferimento. L'importo delle fatture sarà determinato dalle ore prestate per il prezzo orario offerto in sede di gara. Inoltre, ad ogni singola fattura dovranno essere allegate copie degli Ordini di Servizio debitamente rendicontati e sottoscritti dal referente/coordinatore dell'appaltatore.

All'atto del pagamento verrà applicato il metodo di versamento dell'IVA denominato "*Split payment*", di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.s.m.m.i.i. e L. 17/12/2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione e fermo restando la facoltà del Comune di Corsico di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il soggetto aggiudicatario assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva per il Comune di Corsico. Tutti i movimenti dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 15 - ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per la soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del presente Capitolato e del relativo contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e disposizioni di riferimento.